

ORIGINALE Si notifici a:

PG

4470



TRIBUNALE DI PERUGIA - UFFICIO GIP/GUP  
 PERVENUTO IL  
 10 APR. 2008

TRIBUNALE DI PERUGIA - UFFICIO GIP/GUP  
 PERVENUTO IL  
 23 APR. 2008

**Procura della Repubblica**  
 presso il Tribunale di  
 PERUGIA

Procedimento n. 9066/07/21 R.G. N. R.

UFFICIALI GIUDIZIARI  
 UFFICIO UNICO COMP. PERUGIA  
 15 APR. 2008  
 Prot. N. ...

Al GIP del TRIBUNALE di PERUGIA

Il P.M. Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento penale n. suindicato.

Rilevato che non può essere accolta la richiesta di sequestro penale, avanzata dal difensore di Raffaele Sollecito, poiché:

- le registrazioni audio delle telefonate effettuate il 2.11.07 al Comando Provinciale CC. di Perugia dall'indagato Sollecito Raffaele non costituiscono, in maniera pacifica, né corpo del reato, né cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti ma atti d'indagine già acquisiti al presente procedimento di cui le parti potranno prendere cognizione e di cui potranno ottenere copia solo all'esito delle indagini;

Rilevato che ricorrono le condizioni dell'art. 368 c.p.p.

PQM

Visto l'art. 368 c.p.p.

**RESPINGE**

la richiesta in oggetto e dispone trasmettersi il fascicolo al Gip con parere negativo.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 9 aprile 2008

TRIBUNALE DI PERUGIA  
 UFFICIO DEL GIUDICE PER  
 LE INDAGINI PRELIMINARI

IL PUBBLICO MINISTERO  
 (Dr. Giuliano Mignini sost.)

Rg 6074/07 GIP

Il Giudice

Vista l'istanza avanzata dalla difesa di Sollecito Raffaele, visto il parere espresso dal P.M., rilevato che le registrazioni delle tre telefonate effettuate la mattina del 2 novembre al 112 sono state fatte oggetto di acquisizione quale attività di indagine del P.M. ed inserite nel fascicolo del P.M., che in riferimento a tale attività non era previsto l'avviso al difensore, che pertanto non rientrano tra gli atti di cui all'articolo 355 c.p.p., che sicuramente non può essere effettuato un sequestro probatorio di atti del P.M. in riferimento ai quali quest'ultimo ha ampia disponibilità in

in riferimento alla stessa formazione del  
fascicolo da deponere (art. 415 c.p.p. - 130 art. c.p.p.),  
che pertanto l'istanza deve essere rigettata  
nei termini nei quali è stata proposta,  
P. A. M.

- 4471

rigetta l'istanza avanzata dalle difese  
di Sollegno Raffaele,  
in comunicazione.

Perugia 12-4-08

Il Giudice  
Claudio Mattioli

Depositato  
in Cancelleria

Perugia, 14 APR. 2008

Cancelliere  
P. M. M.